



COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia
25048 EDOLO (BS) Largo Mazzini n. 1 - Tel. 0364/773011 Fax 0364/71162
e-mail: uff.segreteria@comune.edolo.bs.it

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre e feste popolari nell'ambito del territorio comunale, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici abitualmente venduti dalla rete distributiva locale.
2. Per **sagra** si intende qualsiasi forma di manifestazione che si svolge nel territorio del comune per la celebrazione di un avvenimento, di un personaggio o di un evento storico; per **festa popolare** si intende un periodo di tempo nel quale si realizza un momento di aggregazione sociale legato a un evento o a un prodotto particolare. Sia la sagra che la festa popolare hanno come elemento caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande e sono legate a tradizioni folcloristiche, culturali e gastronomiche, organizzate in modo occasionale e temporaneo e finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali o benefiche.
3. Le disposizioni del presente atto non si applicano alle feste organizzate in località montane (Mola, Guspessa etc etc).

Titolo I - Svolgimento di sagre e feste popolari

Art. 2 - Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e feste popolari sono:
- a) associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, pro-loco e altri soggetti no profit, purché regolarmente costituiti o iscritti all'albo delle associazioni comunale,
 - b) parrocchia.

Art. 3 - Attività non consentite

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre e feste popolari nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta, ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.

Art. 4 - Luogo e modalità di svolgimento

1. Le sagre e feste popolari potranno svolgersi solo su aree o locali appositamente attrezzati. Qualora l'area della sagra/festa sia circoscritta dovrà essere dichiarata la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone.

2. Per le strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palco, ecc.) dovrà essere fornito prima dell'inizio dell'evento, autocertificazione attestante l'omologazione dei materiali, il corretto montaggio, l'eventuale collaudo e la conformità alla regola d'arte degli impianti tecnologici aggiuntivi.

3. Gli organizzatori sono obbligati a rimuovere le strutture temporanee al termine della sagra/festa, a pulire l'area e rimetterla in pristino. A garanzia dei suddetti obblighi dovrà essere depositata apposita cauzione pari a euro 500. La mancata rimozione delle attrezzature in area pubblica o ad uso pubblico comporta inoltre il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico maggiorata del 50% per ogni giorno in più.

4. Per i locali o le strutture fisse private dovrà essere prodotta agibilità urbanistica o titolo edilizio autorizzatorio.

5. Nelle aree pubbliche o ad uso pubblico dovrà essere presentata domanda di concessione di suolo pubblico e dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune.

Art. 5 - Durata

1. Ogni soggetto di cui all'art. 2 potrà effettuare:

- una sola sagra o festa popolare per anno solare per un periodo massimo complessivo di 3 giorni, fatto salvo quelle per le quali la Giunta Comunale ritiene congrua una durata superiore.

2. Sono ammesse un numero massimo di 4 sagre/feste popolari annuali per la zona identificata nella frazione di Edolo, 1 sagra/festa popolare annuale per la zona identificata nella frazione di Mu, 1 sagra/festa popolare annuale per la zona identificata nella frazione di Cortenedolo. E' fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di autorizzare ulteriori sagre/feste popolari.

Art. 6 - Programmazione annuale

1. L'ufficio turismo del Comune redige il calendario-programma annuale delle sagre e delle feste paesane e rionali caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di bevande ed alimenti.

2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre o feste paesane, dovranno dare comunicazione entro il 31 marzo di ciascun anno, con lettera indirizzata all'ufficio turismo tramite mail, della sagra o festa che intendono organizzare entro il 31 marzo dell'anno successivo, indicando:

a) denominazione dell'iniziativa,

b) luogo e data di svolgimento,

c) programma di massima dell'iniziativa,

d) relazione che illustri le finalità dell'evento e gli scopi sociali a cui verranno destinate le risorse raccolte,

e) relazione e rendiconto consuntivo dell'edizione precedente che dimostri la destinazione dei proventi della sagra o festa stessa (non dovuta per le sagre alla prima edizione),

f) nominativo della persona responsabile.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre e delle feste paesane e rionali che potranno svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo,

4. Il calendario approvato sarà comunicato ai richiedenti e costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e feste ivi inserite. Le feste e sagre non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo,

Art. 7 - Iniziative concomitanti

1. Non è ammessa la concomitanza di sagre e feste popolari nel medesimo luogo (frazione).
2. Nel caso di iniziative concomitanti per luogo di svolgimento, sarà data priorità alla sagra storicamente più antica e in caso di ulteriore parità sarà effettuato apposito sorteggio.
3. In caso di iniziative alla prima edizione concomitanti sarà effettuato un apposito sorteggio per individuare la manifestazione che potrà avere svolgimento nel luogo oggetto di più richieste.
4. In ogni caso nello stesso luogo dovrà intercorrere un periodo di almeno 10 giorni tra una iniziativa e l'altra. Tale termine può essere derogato solo nell'ipotesi in cui le sagre/feste concomitanti facciano parte di una tradizione consolidata da almeno 5 anni.
5. In caso di richiesta per la medesima data di più Associazioni, vi è la possibilità per le stesse di collaborare alla realizzazione della sagra.

Art. 8 - Requisiti

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle sagre e feste popolari è limitato alla durata della manifestazione e ai locali o area a cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 6/2010 (artt. 65 e 66) o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 è soggetta a S.C.I.A. e al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti (in particolare reg. CE 852/04) ambientali, nonché di quelle in materia di sicurezza.

Art. 9 - Procedimento

1. Gli organizzatori delle sagre e feste paesane e rionali inserite nel calendario di cui all'art.6 sono tenuti a presentare 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione:
 - a) Segnalazione certificata di inizio attività;
 - b) In particolare per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione di rispetto dei limiti o richiesta di deroga al piano di zonizzazione acustico.
2. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni rende l'istanza irricevibile.
3. Prima dell'inizio della sagra o della festa popolare dovranno essere prodotti:
 - a) certificato di conformità degli impianti tecnologici (se posizionati),
 - b) certificati di corretto montaggio ed eventuale collaudo delle strutture temporanee allestite.
4. Qualora il programma della sagra o festa preveda anche: installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante o gonfiabili, competizioni sportive, raduni o simili, concerti e spettacoli dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti apposita e separata istanza di autorizzazione.
5. E' fatto obbligo di presentare la notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 per l'attività di somministrazione e in caso di vendita alimentare solo qualora vi sia manipolazione o trasformazione.

Titolo II - Disposizioni Finali

Art. 10 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 450 a euro 1000, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia.

Art. 11 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti alla Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 12 - Disposizione transitoria

1. Le norme di cui al presente regolamento, fatta eccezione per l'art. 6 "Programmazione annuale", verranno applicate alle sagre e feste popolari, che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Le norme di cui all'art. 6 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle sagre e feste popolari che si svolgeranno nel 2015 e pertanto le istanze di inserimento nel calendario o programma annuale delle stesse dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2015.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.